



SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Prot. 0314/39 - SG. 34 - PAO.

Roma, 20 gennaio 2022

Al Ministero dell'Interno
Segreteria del Dipartimento della P.S.
Ufficio per le Relazioni Sindacali

ROMA

OGGETTO: Mancata previsione applicativa dell'articolo 87, comma 6, del D.L 18/2020 per la gestione dei figli minori in DAD.
Richiesta intervento urgente

Siamo obbligati a dover segnalare una situazione che sta mettendo i colleghi, genitori di figli minori, in grave difficoltà.

Il perdurare dello stato pandemico costringe molte famiglie a dover gestire la periodica presenza in casa di minori obbligati a utilizzare la didattica a distanza.

Tuttavia, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel corso dello scorso anno, attraverso circolari esplicative sulla "**dispensa temporanea dal servizio**" di cui all'articolo 87, comma 6, del D.L. 18/2020, non ha più previsto la possibilità di concedere tale istituto per l'assistenza di figli minori posti in quarantena o in condizioni di DAD, inducendo i colleghi ad utilizzare lo strumento del congedo parentale implicante notevoli disagi dal punto di vista economico.

La stessa circolare dello scorso 31 dicembre diramata dal DAGEP, nel prorogare gli istituti di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 87 del D.L. 18/2020, non ha chiarito i relativi casi di applicazione, lasciando implicita la precedente interpretazione.

Di contro, nella circolare INPS n. 189 del 17 dicembre 2021 è stato, invece, previsto **uno specifico congedo indennizzato**, il "**Congedo parentale SARS COV-2**" fino al 31 marzo 2022 per "*Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto...*"

Si chiede, pertanto, a codesto Ufficio di provvedere a sollecitare un intervento chiarificatore in merito, ripristinando la prassi applicativa dell'articolo 87, comma 6, ai casi qui segnalati, conformemente a tutte le altre categorie lavorative.

In attesa di un urgentissimo cenno di riscontro, si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Stefano PAOLONI -